



## **LEGGE 31 marzo 2014 n. 42**

### **Modifiche:**

[Legge 2 marzo 2022 n.24](#)

## **RIFORMA DELL'ISTITUTO DEL DECRETO PENALE**

### **Art. 1**

1. La presente legge disciplina il decreto penale.

### **Art. 2**

*(Decreto penale)*

1. Il Commissario della Legge può pronunciare decreto penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritiene di dover applicare:

a) la multa, la multa a giorni, la riprensione e l'interdizione, ovvero l'una o l'altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all'arresto;

b) l'arresto e la prigionia di primo grado, sole o congiunte alle pene di cui alla lettera a), qualora sussistano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena;

c) l'arresto e la prigionia in misura non superiore a tre mesi, sole o congiunte alle pene di cui alla lettera a).

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma il Giudice Inquirente procede alla conversione della pena detentiva calcolando per ogni giorno di prigionia un importo di euro settantacinque. Il Giudice dell'Esecuzione, avuto riguardo alle condizioni economiche del condannato, può concedere il pagamento rateale della multa entro il quinquennio.

3. Il decreto penale non può essere pronunciato per i reati di cui agli articoli 155 e 164 del Codice Penale né quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

4. Con il decreto penale il Giudice Inquirente può applicare anche sanzioni pecuniarie amministrative qualora nel corso dell'attività istruttoria abbia accertato la connessione fra i reati perseguiti ed una o più violazioni amministrative.

5. Se vi è costituzione di parte civile, il Giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> **Testo originario (Legge 31 marzo 2014 n. 42, Art. 2)**

1. Il Commissario della Legge quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritiene di dover applicare la multa, la multa a giorni e l'interdizione, ovvero l'una o l'altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all'arresto, può pronunciare decreto penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento.

2. Il decreto penale non può essere pronunciato per i reati di cui all'articolo 164 del Codice Penale.

#### **Modifiche legislative:**

**Legge 2 marzo 2022 n.24, Art. 18** *(Sostituzione dell'articolo 2 della Legge 31 marzo 2014 n.42)*

1. L'articolo 2 della Legge 31 marzo 2014 n.42 è così sostituito:

“Art. 2 *(Decreto penale)*



### **Art. 3**

#### *(Forma e contenuto del decreto)*

1. Il decreto penale riporta la medesima intestazione delle sentenze e contiene:
  - a) l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciato;
  - b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
  - c) l'imputazione;
  - d) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
  - e) la condanna con l'indicazione degli articoli applicati;
  - f) nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il numero dei giorni di prigionia applicati alla fattispecie, l'importo giornaliero attribuito a ciascun giorno di prigionia e l'ammontare complessivo della pena pecuniaria disposta in sostituzione della pena detentiva;
  - g) l'eventuale statuizione sulla sospensione condizionale della pena e sulla concessione di ulteriori benefici;
  - h) la statuizione relativa alle spese processuali sostenute dalla parte civile, qualora costituita;
  - i) la data e la sottoscrizione del Giudice e del Cancelliere.
2. Con il decreto di condanna il Giudice ordina la confisca nei casi previsti dall'articolo 147 del Codice Penale, o la restituzione delle cose sequestrate, concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.
3. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni l'imputato non commette un misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna con decreto non impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. <sup>2</sup>

---

1. Il Commissario della Legge può pronunciare decreto penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritiene di dover applicare:

- a) la multa, la multa a giorni, la riprensione e l'interdizione, ovvero l'una o l'altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all'arresto;
- b) l'arresto e la prigionia di primo grado, sole o congiunte alle pene di cui alla lettera a), qualora sussistano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena;
- c) l'arresto e la prigionia in misura non superiore a tre mesi, sole o congiunte alle pene di cui alla lettera a).

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma il Giudice Inquirente procede alla conversione della pena detentiva calcolando per ogni giorno di prigionia un importo di euro settantacinque. Il Giudice dell'Esecuzione, avuto riguardo alle condizioni economiche del condannato, può concedere il pagamento rateale della multa entro il quinquennio.

3. Il decreto penale non può essere pronunciato per i reati di cui agli articoli 155 e 164 del Codice Penale né quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

4. Con il decreto penale il Giudice Inquirente può applicare anche sanzioni pecuniarie amministrative qualora nel corso dell'attività istruttoria abbia accertato la connessione fra i reati perseguiti ed una o più violazioni amministrative.

5. Se vi è costituzione di parte civile, il Giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.”.

#### <sup>2</sup> **Testo originario (Legge 31 marzo 2014 n. 42, Art. 3)**

1. Il decreto penale riporta la medesima intestazione delle sentenze e contiene:
  - a) l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciato;
  - b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
  - c) l'imputazione;
  - d) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
  - e) la condanna con l'indicazione degli articoli applicati;



## **Art. 4** (Opposizione)

1. Il decreto è notificato all'imputato e alla parte civile, personalmente o presso i rispettivi domicili eletti, e al Procuratore del Fisco con formale avvertenza che se entro trenta giorni dalla notificazione non è proposta opposizione, il decreto diverrà esecutivo.
2. L'opposizione è presentata al Commissario della Legge che ha emesso il decreto stesso.<sup>3</sup>

## **Art. 5**

- 
- f) la data e la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.
  2. Con il decreto di condanna il giudice ordina la confisca nei casi previsti dall'articolo 147 del Codice Penale, o la restituzione delle cose sequestrate, concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.
  3. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni l'imputato non commette un misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna con decreto non impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

### **Modifiche legislative:**

**Legge 2 marzo 2022 n.24, Art. 19** (Sostituzione dell'articolo 3 della Legge 31 marzo 2014 n.42)

1. L'articolo 3 della Legge 31 marzo 2014 n.42 è così sostituito:

“Art. 3 (Forma e contenuto del decreto)

1. Il decreto penale riporta la medesima intestazione delle sentenze e contiene:
  - a) l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciato;
  - b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
  - c) l'imputazione;
  - d) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
  - e) la condanna con l'indicazione degli articoli applicati;
  - f) nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il numero dei giorni di prigionia applicati alla fattispecie, l'importo giornaliero attribuito a ciascun giorno di prigionia e l'ammontare complessivo della pena pecuniaria disposta in sostituzione della pena detentiva;
  - g) l'eventuale statuizione sulla sospensione condizionale della pena e sulla concessione di ulteriori benefici;
  - h) la statuizione relativa alle spese processuali sostenute dalla parte civile, qualora costituita;
  - i) la data e la sottoscrizione del Giudice e del Cancelliere.
2. Con il decreto di condanna il Giudice ordina la confisca nei casi previsti dall'articolo 147 del Codice Penale, o la restituzione delle cose sequestrate, concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.
3. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni l'imputato non commette un misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna con decreto non impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.”.

### <sup>3</sup> **Testo originario (Legge 31 marzo 2014 n. 42, Art. 4)**

1. Il decreto è notificato all'imputato, al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore d'ufficio e al Procuratore del Fisco con formale avvertenza che se entro trenta giorni dalla notificazione non è proposta opposizione, il decreto diverrà esecutivo.
2. L'opposizione è presentata al Commissario della Legge che ha emesso il decreto stesso.

### **Modifiche legislative:**

**Legge 2 marzo 2022 n.24, Art. 20** (Sostituzione dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2014 n.42)

1. L'articolo 4 della Legge 31 marzo 2014 n.42 è così sostituito:

“Art. 4 (Opposizione)

1. Il decreto è notificato all'imputato e alla parte civile, personalmente o presso i rispettivi domicili eletti, e al Procuratore del Fisco con formale avvertenza che se entro trenta giorni dalla notificazione non è proposta opposizione, il decreto diverrà esecutivo.
2. L'opposizione è presentata al Commissario della Legge che ha emesso il decreto stesso.”.



1. L'opposizione è proposta in cancelleria dall'imputato personalmente o dal difensore di fiducia.
2. Nell'atto di cui al comma 1, la parte che impugna il decreto deve eleggere domicilio nel territorio della Repubblica. Nel domicilio eletto sono eseguite tutte le notifiche relative al procedimento.

#### **Art. 6**

1. Il Procuratore del Fisco può proporre opposizione avverso un decreto penale pronunciato al di fuori dei casi indicati dall'articolo 2 o quando ritiene che si sarebbe dovuto applicare la pena della prigionia o dell'arresto.

#### **Art. 7**

1. E' inammissibile l'opposizione proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza.
2. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre impugnazione al Giudice d'Appello.
3. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.

#### **Art. 8**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il Giudice Inquirente che ha emesso il decreto penale di condanna, ricevuto l'atto di opposizione, revoca il decreto di condanna e dispone il rinvio a giudizio per la medesima imputazione già contenuta nel decreto.
2. Al dibattimento di primo grado e alle ulteriori fasi del procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.
3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, il Giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella indicata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.

#### **Art. 9**

1. In caso di connessione con altro reato per il quale non può essere pronunciato decreto penale, si procede nei modi prescritti dal codice di procedura penale.

#### **Art. 10**

1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato disposto rinvio a giudizio.

#### **Art. 11**

1. Sono abrogati:
  - a) la [Legge 9 settembre 1919 n.35](#);
  - b) l'articolo 1 della [Legge 18 ottobre 1963 n.43](#).